

Al Responsabile dell'U.T.C.

Geom. Domenico Bracco
Comune di CONTRONE (SA)

E p.c. Egr. Sindaco

del Comune di CONTRONE (SA)

Oggetto: Avviso pubblico in data 30/05/2012 prot. 1504 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento ed adeguamento statico di edifici scolastici comunali. Importo progetto €. 544.000,00.

E' pervenuta a quest'Ordine segnalazione dell'avviso pubblico indicato in oggetto dal quale si rileva una quantificazione del corrispettivo da porre a base di gara pari al 2% dell'importo dei lavori, ossia a €. 10.880,00.

La stima del corrispettivo, così come effettuata, appare assolutamente inadeguata alle prestazioni richieste e tale da non garantirne un adeguato livello di qualità che appare, nella fattispecie, particolarmente necessario visto l'oggetto dell'intervento che coinvolge la sicurezza statica di edifici scolastici e, conseguentemente, la incolumità pubblica.

Se è vero che la L. 27/2012 ha abrogato le tariffe professionali a partire dal 24/01/2012, è tuttavia indiscutibile che il corrispettivo di una prestazione così delicata dovrebbe risultare da un'accurata analisi dei tempi e dei costi che la medesima comporta.

In tal senso, precise indicazioni sono state rese disponibili dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012.

Non pare che, nel caso in oggetto, la determinazione del corrispettivo abbia tenuto in qualche conto la deliberazione dell'Autorità, ma sia stata, invece, effettuata in modo del tutto sommario applicando una semplice percentuale all'importo dei lavori.

Per opportuna conoscenza si fa, inoltre, presente che il decreto legge varato dal Governo nella seduta del 15/06/2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., all'art.5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - modifica l'art.9, comma 2, del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni dalla L. n.27/2012, aggiungendo i seguenti commi:



1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Per quanto sopra, è evidente che, in attesa di approvazione dei parametri di cui all'art.9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, <u>il riferimento da utilizzare per la determinazione del corrispettivo a base di gara è ancora costituito dalle tariffe professionali e dalle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.</u>

In attesa di relativo riscontro si invita pertanto la S.V. ad annullare la procedura ed a procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso che tenga conto di quanto sopra osservato.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Vincenzo Corradino)